



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Fiscalità

30 giugno 2020

Indice

Presentazione	2
Attività del CNDCEC	3
Documenti	13
Progetti	14
Eventi	15

Presentazione

Cara/o collega,

abbiamo il piacere di presentarti l'ottavo numero dell'Informativa periodica dell'Area "Fiscalità" che segue quella pubblicata il 25 febbraio 2020.

In questo numero dell'Informativa è nostra intenzione dare notizia dell'intensa attività istituzionale che il Consiglio Nazionale ha svolto nella specifica area di delega della "Fiscalità" nel periodo febbraio 2020 - giugno 2020, caratterizzato dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

Per tale motivo abbiamo ritenuto di dedicare un capitolo della presente Informativa, denominato "COVID-19", per riepilogare, in base a un criterio cronologico, l'insieme delle attività poste in essere dal Consiglio nazionale nel periodo emergenziale.

Anche in quest'ultima edizione, l'Informativa è suddivisa in quattro Sezioni: **Attività del CNDCEC, Documenti, Progetti, Eventi.**

Essendo uno strumento di condivisione, saremo lieti di ricevere, per il tramite dell'Ordine territoriale di tua iscrizione, consigli e suggerimenti per migliorare questa iniziativa e per fornire un prodotto sempre più rispondente alle esigenze della nostra Professione.

Gilberto Gelosa e Maurizio Postal

Consiglieri Nazionali con delega alla Fiscalità



Attività del CNDCEC

COVID-19

Nel periodo di riferimento della presente informativa la vita sociale ed economica dell'Italia è stata caratterizzata dall'emergenza sanitaria ed economica causata dal Coronavirus.

Il Paese è dapprima entrato nella fase di *lockdown* e poi nelle successive fasi di graduale ripresa delle attività. Ciò ha, ovviamente, influito sulle tematiche al centro delle principali attenzioni della nostra professione e, conseguentemente, sull'attività del Consiglio nazionale e – per quello che interesse la presente Informativa – dell'area di delega sulla Fiscalità.

Il Consiglio nazionale è intervenuto, più volte, in tutte le sedi istituzionali formulando proposte, suggerimenti e osservazioni in relazione alle diverse misure di sostegno previste dai decreti sull'emergenza, con l'obiettivo di mettere le competenze e l'esperienza dei Commercialisti al servizio del Paese.

Tale attività è stata condotta anche d'intesa con le rappresentanze del mondo imprenditoriale (Confindustria) e di altri ordini professionali ([CUP/RPT](#) e Consulenti del lavoro), con proposte di intervento immediato nel campo economico-finanziario da ritenersi prioritari per contrastare le gravi ricadute che l'emergenza sanitaria ha comportato sull'intera economia nazionale.

Sin dai primi giorni di marzo, il CNDCEC ha predisposto infatti un documento congiunto con Confindustria (cfr. "[Confindustria e](#)

[Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: proposte condivise per far fronte all'emergenza da COVID-19](#)"), nel quale, dopo aver richiamato la necessità di interventi uniformi sul territorio nazionale, sono state individuate 22 misure ritenute necessarie nella primissima fase dell'emergenza.

In ambito fiscale è stata proposta l'immediata sospensione di tutti i versamenti tributari e contributivi, sia in autoliquidazione, sia conseguenti all'attività di riscossione e di accertamento, nonché derivanti dagli istituti deflattivi del contenzioso.

È stata inoltre proposta la sospensione dei termini processuali e amministrativi tributari, ivi compreso il termine di 90 giorni per il contraddittorio con l'Agenzia delle entrate nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Ulteriori proposte contenute nel documento sono state rivolte alla riduzione della base imponibile per l'effettuazione delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo, all'incremento dei limiti per la compensazione dei crediti d'imposta e all'eliminazione, a questi ultimi fini, del vincolo di previa presentazione della dichiarazione.

Per quanto concerne gli ISA e la disciplina sulle società di comodo è stato chiesto infine il riconoscimento in via normativa della facoltà di escluderne l'applicazione per il 2020, essendo quest'ultimo un periodo di non normale svolgimento dell'attività.



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

Già con il [comunicato stampa del 22 febbraio](#), il CNDCEC ha invocato l'urgente necessità, per i comuni originariamente inclusi nella prima "zona rossa", di un provvedimento di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari a norma dell'articolo 9 dello Statuto dei diritti del contribuente, sottolineando l'oggettiva impossibilità di adempimento da parte dei contribuenti e dei commercialisti ivi localizzati.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020

Il DPCM 23 febbraio 2020 ha introdotto la prima "zona rossa" in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del successivo 24 febbraio ha provveduto a sospendere, in tali comuni, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.

Il CNDCEC, con una [lettera al Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2020](#), ha richiesto l'estensione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali e contributivi a quelli effettuati da professionisti localizzati nei predetti comuni per conto di contribuenti loro clienti non operanti in quel territorio. In tal modo, un professionista con studio nel territorio dei Comuni della "zona rossa" avrebbe potuto fruire della sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti fiscali e contributivi per tutti i propri clienti, compresi quelli residenti o aventi sede legale o operativa al di fuori delle zone interessate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge 9/2020

Non avendo il decreto-legge in oggetto previsto la sospensione dei termini

processuali relativi al contenzioso tributario, il CNDCEC, con un [comunicato stampa del 4 marzo](#), ribadiva la necessità di disporre la sospensione dei termini processuali anche in ambito tributario non solo per i soggetti localizzati nella "zona rossa", ma per tutto il territorio nazionale considerato che il professionista incaricato della difesa può svolgere il proprio ministero in tutto il territorio nazionale.

Contestualmente, è stata invocata l'esigenza di sospendere anche i termini amministrativi per lo svolgimento dei contraddittori relativi ai procedimenti di accertamento con adesione.

Tali richieste sono state poi recepite, rispettivamente, dall'articolo 83 del decreto-legge 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e con l'articolo 158 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto "Rilancio").

Decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020)

Ancor prima della pubblicazione del Decreto "Cura Italia", avvenuta il 17 marzo 2020, il CNDCEC è intervenuto con il [comunicato stampa del 12 marzo 2020](#) chiedendo che, a seguito della sospensione di tutte le attività, fosse disposta e comunicata tempestivamente la sospensione degli adempimenti tributari, a partire da quella dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020. Infatti, la necessità di programmare e organizzare le attività degli studi professionali, anche con il ricorso allo *smart working*, imponeva la tempestiva conoscenza delle scadenze che sarebbero state rinviate e di quelle che avrebbero dovuto invece essere rispettate.

Le medesime preoccupazioni sono state formalizzate anche nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze, con [lettera recapitata il 13 marzo 2020](#), nella quale si



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

evidenziava l'impossibilità di rispettare le scadenze del 16 marzo per la maggior parte degli studi professionali e, conseguentemente, per i loro clienti. Si ribadiva altresì la necessità di un intervento di sospensione dei termini processuali in materia di contenzioso tributario.

Esaminato il testo definitivo del Decreto "Cura Italia" pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il CNDCEC, con il [comunicato stampa del 17 marzo 2020](#), ha immediatamente denunciato la necessità di misure più coraggiose e di più ampio respiro, anche in merito alla tempistica della ripresa dei versamenti, nonché la macroscopica disparità di trattamento tra contribuenti e amministrazione finanziaria, conseguente al breve differimento dei termini di versamento per i contribuenti, da un minimo di 4 giorni fino a un massimo di due mesi mezzo, e alla ben più ampia proroga dei termini di accertamento in scadenza nel 2020 per l'Agenzia delle entrate, fino addirittura al 31 dicembre 2022. Nel comunicato era, tra l'altro, sottolineata la necessità di sbloccare la compensazione dei crediti d'imposta relativi al 2019 anche prima della presentazione della dichiarazione e di prevedere la sospensione anche dei versamenti relativi agli avvisi bonari.

La successiva eliminazione della proroga biennale dei termini di accertamento in favore dell'Agenzia delle entrate e la sua sostituzione con l'anomalo meccanismo, introdotto dal Decreto "Rilancio", dell'obbligo di emissione degli avvisi di accertamento entro il 2020 e di loro notifica nel 2021 non ha, ovviamente, lasciato soddisfatto il CNDCEC, che ha proposto, in alternativa, l'obbligo di notifica degli atti entro il 2020, con contestuale sospensione del termine per

la loro impugnazione e del versamento delle somme risultanti dagli stessi almeno per tutto il primo semestre 2021.

In data 24 marzo, il CNDCEC, unitamente al Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, ha pubblicato un [comunicato stampa](#) con il quale sono state invocate misure più incisive per sostenere la debole fase congiunturale legata all'emergenza sanitaria. In particolare, il CNDCEC ha individuato la necessità di:

- sospendere fino al 30 giugno 2020 i versamenti tributari, ordinari o rateizzati, anche se derivanti da accertamenti o da istituti deflattivi;
- introdurre la possibilità di compensazione dei crediti tributari anche prima della presentazione della dichiarazione;
- estendere il periodo di sospensione dei termini procedurali e processuali tributari;
- estendere ai professionisti le misure di sostegno fiscale, per il lavoro e per la liquidità previste dal D.L. 18/2020 (come, ad esempio, il credito d'imposta per le locazioni, le indennità di sostegno al reddito, le moratorie sui mutui, ecc.).

In data 25 marzo 2020, la Commissione Bilancio del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (A.S. n. 1766), ha chiamato in audizione il CNDCEC. Le proposte dei Commercialisti sono state formalizzate nella [memoria](#) depositata in tale occasione, in cui sono stati predisposti una trentina di emendamenti corredati da apposita relazione illustrativa.

Nella memoria è stata sottolineata la necessità per tutti i contribuenti del territorio nazionale di una sospensione generalizzata,



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

quanto più prolungata possibile, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi, anche a livello locale. I versamenti sospesi avrebbero poi dovuto essere dilazionati, senza sanzioni e interessi, in un periodo non inferiore a sei mesi.

Tra gli emendamenti in ambito fiscale formalizzati con l'anzidetta memoria si segnalano:

- per i soggetti operanti nei settori più colpiti, estensione al 30 giugno della sospensione dei versamenti con previsione di rientro in 12 rate a partire da settembre 2020;
- per tutti gli altri soggetti, sospensione dei versamenti fino al 31 maggio e rientro in 6 rate a partire da settembre 2020;
- proroga al 30 settembre dei termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- possibilità di compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette maturati nel 2019, prima della presentazione delle dichiarazioni relative al medesimo periodo d'imposta;
- sospensione dei versamenti, anche rateali, relativi agli avvisi bonari, agli accertamenti con adesione e agli altri istituti deflattivi del contenzioso tributario;
- estensione ai lavoratori autonomi con dipendenti della facoltà di non subire la ritenuta d'acconto sui compensi percepiti e eliminazione dell'obbligo di versamento posticipato delle ritenute da parte del percipiente, con conseguente loro assorbimento in sede di determinazione dell'IRPEF a saldo dovuta in base alla dichiarazione;
- introduzione di una causa generalizzata di forza maggiore giustificativa del mancato

rispetto dei termini o condizioni per l'applicazione di norme agevolative o di regimi particolari (proposta recepita con riferimento ai termini per l'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta di registro dall'articolo 24 del decreto-legge n. 23/2020);

- estensione ai lavoratori autonomi del credito di imposta per gli immobili in locazione ad uso professionale (proposta recepita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020);
- eliminazione della proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (misura poi sostituita dall'anomalo meccanismo, introdotto dall'articolo 157 del decreto-legge n. 34/2020, dell'obbligo di emissione degli avvisi di accertamento entro il 2020 e di loro notifica nel 2021).

Con il [comunicato stampa del 4 aprile 2020](#), il CNDCEC ribadiva la necessità di recepire le proposte illustrate in sede di audizione, ivi comprese quelle relative al riconoscimento in via normativa della facoltà di escludere l'applicazione, per il 2020, degli ISA e della disciplina sulle società di comodo, nonché alla riproposizione della moratoria sulle sanzioni relative alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

Grazie al tempestivo intervento del CNDCEC in sede di formulazione del testo definitivo del DPCM recante disposizioni di attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale con cui è stata disposta la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, è stato previsto che fosse comunque consentito lo svolgimento delle *“attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali”*, tra cui anche quelle dei Commercialisti.

Con il [comunicato stampa del 22 marzo 2020](#), il CNDCEC, sottolineate le difficoltà operative incontrate dai Commercialisti e ribadita la disponibilità degli iscritti a non interrompere la propria attività, ha richiesto l'adozione delle misure necessarie per l'organizzazione in sicurezza del lavoro professionale.

Nel citato comunicato stampa è stata, tra l'altro, ribadita la richiesta di estensione ai professionisti del credito di imposta per gli immobili condotti in locazione a uso studio professionale e delle altre misure di sostegno al lavoro previste dal Decreto “Cura Italia”.

La richiesta del CNDCEC relativa all'estensione ai professionisti del credito di imposta per le locazioni è stata infine recepita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020.

Decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020)

Sulla base delle bozze disponibili del provvedimento in oggetto, il CNDCEC ha prontamente denunciato, con il [comunicato stampa del 7 aprile](#), l'inadeguatezza delle misure fiscali inserite nel decreto-legge.

In particolare, è stato sottolineato il fatto che per l'ennesima volta il legislatore invece di semplificare norme e procedure, come sarebbe stato necessario in un periodo di assoluta emergenza, ha finito per complicarle ulteriormente, considerata l'eccessiva brevità dell'ulteriore sospensione dei versamenti in

autoliquidazione – prevista soltanto per i mesi di aprile e maggio 2020 – e la diversificazione dei relativi criteri di accesso rispetto a quelli adottati con il Decreto “Cura Italia” –, il che ha comportato la necessità di prevedere riaperture di termini per i versamenti e per taluni adempimenti relativi al precedente mese di marzo che, pur apprezzabili, si risolvono – come sempre – in una beffa per i contribuenti e i commercialisti che hanno diligentemente rispettato le scadenze originarie.

In particolare, per la sospensione dei versamenti il riferimento alla riduzione dei ricavi e compensi contenuto nelle bozze del Decreto “Liquidità” determinava eccessive difficoltà di calcolo per i soggetti in contabilità ordinaria in conseguenza dell'operare del principio di competenza. La richiesta di semplificazione ha indotto il legislatore ad adottare nella versione definitiva del Decreto il criterio della riduzione del fatturato in luogo della riduzione dei ricavi/compensi (con soluzione, anche in quest'ultimo caso, non del tutto soddisfacente).

Nel comunicato stampa, il CNDCEC ribadiva altresì le richieste prioritarie per la categoria che sono state successivamente formalizzate nel [documento](#) depositato presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati, in occasione dell'audizione, tenutasi in videoconferenza il 24 aprile 2020, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (A.C. n. 2461).

Anche in quest'ultima occasione, le proposte del CNDCEC sono state predisposte sotto forma di emendamenti accompagnati dalle relative relazioni illustrative, in modo da



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

agevolare il loro recepimento da parte del legislatore.

Tra gli altri emendamenti in ambito fiscale, si segnalano i seguenti:

- estensione della sospensione dei versamenti relativi a IVA, contributi e ritenute (anche di lavoro autonomo) fino al mese di settembre 2020 e ripresa dei versamenti in forma rateale non inferiore a un anno, a partire dal 31 gennaio 2021. Verifica della condizione del calo di fatturato, valevole per tutte le mensilità, facendo riferimento al periodo marzo-maggio 2020;
- proroga al 30 settembre 2020 dei termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- possibilità di compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette maturati nel 2019, prima della presentazione delle dichiarazioni relative al medesimo periodo d'imposta;
- sospensione della preclusione alla compensazione in presenza di debiti per tributi erariali affidati agli agenti della riscossione di ammontare superiore a euro 1.500;
- sospensione fino al 30 settembre 2020 dei versamenti delle somme dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso tributario, compresi gli avvisi bonari, con ripresa della riscossione in quattro rate trimestrali a partire dal 31 gennaio 2021 (proposta poi recepita dal Decreto "Rilancio");
- estensione dal 31 maggio al 30 settembre 2020 del periodo di sospensione dei versamenti da effettuare all'agente della riscossione, compresi quelli relativi ai tributi

locali, alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio. Ripresa dei versamenti in dodici rate mensili di pari importo, a partire dal 31 gennaio 2021;

- sospensione, fino al 30 settembre 2020, dei termini per l'esecuzione degli adempimenti in scadenza fino al 30 giugno 2020;
- equiparazione del periodo di sospensione dell'attività degli uffici impositori e di proroga dei termini di prescrizione e decadenza per l'attività di accertamento e riscossione;
- facoltà di escludere, per il 2020, l'applicazione della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica nonché degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), salvaguardando, per questi ultimi, gli eventuali effetti premiali;
- sospensione, fino al 30 settembre dell'effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, anche nel caso in cui il percipiente occupi personale dipendente o assimilato, e eliminazione dell'obbligo di versamento posticipato delle ritenute da parte del percipiente, con conseguente loro assorbimento in sede di determinazione dell'IRPEF a saldo dovuta in base alla dichiarazione;
- riduzione dal 100 (o 90) al 60% della misura degli acconti 2020 relativi alle imposte sui redditi e IRAP;
- per gli acconti 2020 calcolati con il metodo previsionale, incremento dal 20 al 50% della soglia di tolleranza prevista per la disapplicazione delle sanzioni qualora, a consuntivo, si verifichi il versamento di acconti inferiori al dovuto;
- differimento di sei mesi per i termini di consegna dei beni strumentali ai fini del super-ammortamento (proposta poi



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

- recepita dall'articolo 50 del decreto-legge n. 34/2020);
- estensione ai lavoratori autonomi del credito di imposta per gli immobili in locazione ad uso professionale (proposta recepita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020);
 - introduzione di una norma di interpretazione autentica per l'applicabilità cumulativa della sospensione di 90 giorni del termine d'impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione e della sospensione dei termini processuali derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (proposta recepita dall'articolo 158 del decreto-legge n. 34/2020);
 - introduzione di un credito di imposta per l'acquisizione degli strumenti necessari per le prestazioni di lavoro agile.

Decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020)

Il testo in bozza del provvedimento in oggetto prevedeva l'abbuono del primo acconto IRAP 2020, senza specificare se si trattasse di una semplice sospensione del versamento (da riversare in sede di saldo) o di una cancellazione a titolo definitivo dello stesso. A seguito dell'intervento del CNDCEC in cui si sottolineavano le ambiguità del testo normativo, il Ministero dell'economia e delle finanze chiariva, con una nota del 14 maggio 2020, la definitività della cancellazione del primo acconto 2020 (cfr. [comunicato stampa del 14 maggio 2020](#)). L'articolo 24 del decreto-legge n. 34/2020 ha infine accolto la richiesta formulata dal CNDCEC, confermando espressamente che *“l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta”*.

In seguito all'approvazione del Decreto “Rilancio”, il CNDCEC, con il [comunicato stampa del 20 maggio 2020](#), ha prontamente denunciato l'inaccettabile discriminazione a danno dei professionisti “ordinistici” derivante dalla loro esclusione dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto. È stato altresì rilevato come sia inaccettabile che in una manovra mai vista prima in termini di risorse stanziate (55 miliardi di euro), non sia stato trovato il modo di prorogare, in un momento di tale gravità per il Paese, i versamenti relativi alle dichiarazioni in scadenza nel mese di giugno 2020 e di sbloccare la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette maturati nel 2019. Altrettanto intollerabile la crescente approssimazione rinvenuta nella scrittura delle norme che, pregiudicando irrimediabilmente la chiarezza della legislazione, si ritorce a tutto danno dei contribuenti e dei professionisti che li assistono. È stata infine richiamata la necessità di abbattere, una volta per tutte, il muro della burocrazia, che finisce per ostacolare, anziché per agevolare l'accesso alle misure di sostegno messe in campo per l'emergenza.

A titolo di protesta per la grave discriminazione dei professionisti iscritti alle casse di previdenza autonome di categoria, il CNDCEC e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno disertato la riunione convocata il 22 maggio 2020 dall'Agenzia delle entrate per illustrare le modalità di presentazione delle istanze di accesso al contributo a fondo perduto (cfr. [comunicato stampa del 21 maggio 2020](#)).

Alla luce della crescente insoddisfazione della categoria, il CNDCEC, in sede di [audizione sul](#)



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

[disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (A.C. n. 2500), tenutasi il 29 maggio 2020 presso la Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati, ha ritenuto di concentrare le proprie proposte emendative alle sole misure di interesse prioritario per i Commercialisti, anche in doverosa attuazione di quella importante funzione di rappresentanza della categoria che la legge riconosce al Consiglio nazionale.

Gli emendamenti proposti, con le relative relazioni illustrative, hanno in particolare riguardato:

- l’eliminazione dell’esclusione soggettiva dei professionisti iscritti alle casse di previdenza autonome di categoria dal contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto;
- la proroga al 30 settembre 2020 dei termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- la proroga al 16 settembre 2020 dell’acconto IMU in scadenza il 16 giugno 2020;
- il ripristino della possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte dirette maturati nel 2019, prima della presentazione delle dichiarazioni relative al medesimo periodo d’imposta;
- la riduzione al 10% della misura della ritenuta di acconto sui redditi di lavoro autonomo e assimilati; l’ulteriore riduzione al 5% della ritenuta, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, in analogia a quanto previsto per le ritenute sulle provvigioni inerenti a

rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;

- l’introduzione di una norma di interpretazione autentica che sancisca la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo, ivi comprese quelle che comportano il passaggio da studi individuali o associati a società tra professionisti e viceversa.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020

Con il DPCM in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, è stata disposta la proroga al 20 luglio 2020 dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali in scadenza il 30 giugno 2020.

La proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro), tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’IRAP, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34/2020 (con cui è stata disposta per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, l’esclusione dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020).



ATTIVITÀ DEL CNDCEC

La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti *ex minimi*, di cui all'art. 27, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che applicano il regime forfetario (*ex art. 1*, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga.

I richiamati soggetti potranno effettuare i predetti versamenti entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione e dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il CNDCEC continuerà a sollecitare il Governo sulla necessità di una proroga di tali versamenti almeno fino al 30 settembre 2020.

AUDIZIONI

Nel primo semestre del 2020 il CNDCEC ha svolto le seguenti audizioni:

- il 18 febbraio 2020, presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, sul [disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3](#), recante "*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*" (A.S. n. 1698);
- il 25 marzo 2020, presso la Commissione Bilancio del Senato, sul [disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), recante "*Misure di*

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (A.S. n. 1766);

- il 24 aprile 2020, presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati, sul [disegno di legge di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23](#), recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" (A.C. n. 2461);
- il 29 maggio 2020, presso la Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati, sul [disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (A.C. n. 2500).

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicazioni di anomalia per corrispettivi telematici

A seguito delle comunicazioni di presunta anomalia recapitate dall'Agenzia delle entrate ai soggetti con volume d'affari superiore ai 400.000 euro per la mancata trasmissione dei corrispettivi, il [CNDCEC ha chiesto all'Agenzia delle entrate](#) di precisare che in caso di insussistenza della presunta anomalia non era necessario fornire alcuna risposta alle



comunicazioni (si pensi al caso dei contribuenti che, pur potendo certificare le operazioni attive tramite corrispettivi, hanno emesso, nel periodo considerato, solo fatture).

Recependo la [richiesta del CNDCEC](#), l'Agenzia delle entrate, dapprima con una nota pubblicata sul proprio sito internet il 3 febbraio 2020 e poi con la [risoluzione n. 6/E](#) del 10 febbraio 2020, ha chiarito che nessuna risposta è necessaria per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura (cfr. nota 8, ris. cit.).



Documenti

DOCUMENTI DI RICERCA

Il CNDCEC, grazie all'infaticabile impegno della Fondazione Nazionale Commercialisti, ha garantito un'opera di costante aggiornamento delle misure contenute nei vari provvedimenti d'urgenza emanati nel periodo emergenziale.

I documenti pubblicati, oltre a costituire un primo momento di analisi delle novità normative e della prassi amministrativa via via emanate, hanno altresì evidenziato anche i principali punti di criticità delle misure adottate, al fine di poter fornire gli opportuni spunti di riflessione al legislatore, chiamato a convertire in legge la decretazione d'urgenza introdotta.

Da marzo a giugno 2020 sono stati pubblicati i seguenti aggiornamenti:

- [Le novità del decreto sull'emergenza da COVID-19 \(D.L. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia"\)](#), pubblicato il 18 marzo 2020;
- [Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 \(D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 e D.L. "Liquidità" n. 23/2020\) - Secondo aggiornamento](#), pubblicato il 15 aprile 2020;
- [Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 \(D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito e D.L. "Liquidità" n. 23/2020\) - Terzo aggiornamento](#), pubblicato il 29 aprile 2020.

In seguito all'approvazione del decreto-legge n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio"), tenuto conto del proliferare delle novità introdotte nel periodo emergenziale, si è deciso di suddividere il lavoro in quattro documenti,

ciascuno dedicato alle singole aree di intervento (fiscale, giuslavoristica, aziendalistica e civilistica), fermo restando l'aggiornamento del documento congiunto comprensivo di tutte le suddette aree.

[Le misure fiscali dei decreti sull'emergenza da COVID-19 \(D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 e D.L. "Rilancio" n. 34/2020\)](#), pubblicato il 1° giugno 2020, e poi confluito nel documento congiunto, [Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 \(D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 e D.L. "Rilancio" n. 34/2020\) - Quarto aggiornamento](#), pubblicato il 3 giugno 2020;

[Le misure fiscali dei decreti sull'emergenza da COVID-19 \(D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 convertito e D.L. "Rilancio" n. 34/2020\) - Secondo aggiornamento](#), pubblicato il 15 giugno 2020, e poi confluito nel documento congiunto, [Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 \(D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 convertito e D.L. "Rilancio" n. 34/2020\) - Quinto aggiornamento](#), pubblicato il 26 giugno 2020.

Si segnala infine che, per agevolare la lettura e l'individuazione delle novità, nei documenti pubblicati le variazioni del testo rispetto alla versione precedente sono state evidenziate in giallo.



Progetti

MASSIMARIO NAZIONALE DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA DI MERITO

In fase di ultimazione la seconda edizione del Massimario nazionale della Giurisprudenza tributaria di merito, progetto ideato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, alla cui realizzazione contribuiscono il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la Direzione Giustizia del Dipartimento delle finanze del MEF, l'Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale Forense (v. [1^a edizione Massimario Nazionale](#)). La pubblicazione della seconda edizione, che avrà ad oggetto le sentenze di merito più significative emesse nel periodo dal luglio 2018 al giugno 2019, è prevista per il mese di luglio 2020.

PROGETTO BUROCRAZIA DELL'OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI – UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Il CNDCEC, negli ultimi mesi, è stato chiamato dal Prof. Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a fornire il proprio contributo di idee e di proposte nella fase di elaborazione del Rapporto "[Burocrazia: 91 semplici passi per combatterla](#)", pubblicato il 27 giugno 2020 e inviato formalmente al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone.

Il CNDCEC ha svolto, in particolare, un esame critico della sezione Fisco del Rapporto, formulando osservazioni e offrendo spunti di riflessione.

Delle 22 proposte specifiche confluite nella sezione Fisco, una buona parte è stata tratta dalle proposte già formulate dal CNDCEC nel [Progetto "Semplificazioni fiscali"](#) del 10 ottobre 2018 e nel Documento elaborato con la Confindustria "[Imprese e commercialisti per un Fisco più semplice](#)" del settembre 2019.

Soltanto in un paio di casi gli Autori del Rapporto hanno tenuto ferme proposte che il CNDCEC ha riferito di non condividere.



Eventi

CONVEGNI

Stati generali della professione dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili

Il 20 febbraio 2020, presso il Centro congressi la Nuvola di Roma, si sono tenuti gli [Stati Generali della Professione](#), assise a cui partecipano i presidenti e i consiglieri degli Ordini locali nonché i presidenti, i consiglieri e i delegati delle Casse di previdenza di categoria e le rappresentanze sindacali.

Dopo i saluti del Presidente Miani si sono aperti i lavori coordinati da Francesco Giorgino, giornalista del TG1, ospitando le riflessioni dei politici intervenuti in merito alla riforma fiscale e alle prospettive di semplificazione. Si è discusso della revisione della curva delle aliquote IRPEF, proponendo la riduzione di quella del 38%, che interessa la fascia di reddito tra 28 mila e 55 mila euro, particolarmente penalizzata in questi ultimi anni.

Si sono poi tenute quattro tavole rotonde, coordinate da Maria Carla De Cesari, giornalista de *Il Sole 24 ore*, e curate dai consiglieri delegati del CNDCEC.

Per quanto concerne l'area Fiscalità, i consiglieri delegati, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, hanno partecipato alla Tavola rotonda *"Proposte per un fisco migliore"*, in cui sono state illustrate le proposte che il CNDCEC ha condiviso con le Associazioni di categoria nell'ambito del Tavolo congiunto istituito il 12 dicembre 2019 con l'obiettivo di individuare proposte comuni per la

semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale.

In particolare, le proposte più significative hanno riguardato:

- la sostituzione dell'IRAP con un'addizionale regionale sulle imposte sui redditi;
- la compensabilità dei crediti di imposta relativi a imposte sui redditi e IRAP senza obbligo di previa presentazione della dichiarazione;
- la compensabilità del credito IVA infrannuale emergente dalla liquidazione periodica appositamente corredata da visto di conformità;
- la retroattività degli ISA evoluti, se più favorevoli al contribuente;
- l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
- la revisione della disciplina in materia di obbligo di contraddittorio preventivo con l'Agenzia delle entrate;
- l'obbligo di comunicazione al contribuente della chiusura della verifica fiscale, anche in caso di assenza di rilevi;
- la riduzione delle sanzioni in caso di regolarizzazione degli avvisi bonari relativi agli omessi versamenti dell'IVA risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- la sospensione del termine di pagamento delle somme risultanti dagli avvisi bonari, in caso di presentazione di istanza di rettifica o di autotutela;
- l'allineamento della percentuale di detraibilità dell'IVA per la telefonia mobile



EVENTI

con quella di deducibilità ai fini delle imposte sul reddito;

- l'introduzione di un modello di delega unica da rilasciare ai professionisti intermediari.

Uno specifico approfondimento è stato dedicato ai redditi di lavoro autonomo con l'intento di razionalizzarne la disciplina.

In particolare, le proposte formulate sono state le seguenti:

- introduzione di una norma di interpretazione autentica che sancisca la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo, ivi comprese quelle che comportano il passaggio da studi individuali o associati a società tra professionisti e viceversa;
- introduzione di un regime opzionale di determinazione per cassa del reddito delle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali con volume d'affari non superiore al limite previsto per il regime di contabilità semplificata;
- eliminazione della rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze o, in via subordinata, facoltà di esclusione dell'immobile strumentale in proprietà dai beni relativi all'attività esercitata, mantenendo ferma la deducibilità delle spese per il relativo utilizzo e funzionamento, analogamente a quanto previsto per gli immobili strumentali degli imprenditori individuali;
- ripristino, relativamente agli immobili relativi all'attività, della deducibilità integrale per cassa delle spese di manutenzione ordinaria e della deducibilità per quinti di quelle di manutenzione straordinaria;

- deducibilità al 50% delle spese di acquisto e di funzionamento delle autovetture, con incremento del limite di rilevanza fiscale del costo di acquisto (attualmente pari a 18.076 euro);
- deducibilità maggiorata per le auto elettriche o a emissioni zero e deducibilità dei servizi alternativi all'utilizzo dell'autovettura;
- deducibilità integrale delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande riaddebitate in fattura al cliente a titolo di rimborso spese;
- deducibilità dei compensi erogati al coniuge o ai familiari con qualifica di dipendenti o di collaboratori iscritti alle relative gestioni previdenziali.

VIDEOCONFERENZE

I servizi dell'Agenzia delle entrate per i professionisti. Il nuovo servizio sperimentale per i commercialisti "procure e deleghe telematiche". Sottoscrizione dichiarazioni e visto di conformità. Gli ultimi chiarimenti sui corrispettivi telematici

L'11 febbraio 2020, presso la sede del CNDCEC, si è svolta la videoconferenza "[I servizi dell'agenzia delle entrate per i professionisti. Il nuovo servizio sperimentale per i commercialisti "procure e deleghe telematiche". Sottoscrizione dichiarazioni e visto di conformità. Gli ultimi chiarimenti sui corrispettivi telematici](#)" organizzata in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e trasmessa in diretta *streaming* agli Ordini territoriali.

Dopo i saluti del presidente Miani, del neo Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto



EVENTI

Maria Ruffini, e del Vicedirettore dell’Agenzia, Paolo Savini, si sono aperti i lavori moderati da Pasquale Saggese, responsabile dell’Area Fiscalità della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Il consigliere delegato, Gilberto Gelosa, ha illustrato il nuovo servizio sperimentale per i Commercialisti *“Procure e deleghe telematiche”*, in via di introduzione, a cui ha fatto seguito l’intervento di Gerardo De Caro, Responsabile dell’Ufficio Servizi *on line* della Divisione Servizi dell’Agenzia delle entrate.

I servizi dell’Agenzia delle entrate per i professionisti e il canale telematico CIVIS sono stati illustrati da Rita Femia, Responsabile dell’Ufficio Assistenza contribuenti della Divisione Servizi dell’Agenzia delle entrate, mentre Augusto Fumagalli, coordinatore del Gruppo di Lavoro *“Proposte di miglioramento servizi CIVIS”*, ha esposto i risultati dell’indagine sul grado di soddisfazione dei Commercialisti e illustrato le proposte di miglioramento del servizio.

Successivamente, il consigliere delegato, Maurizio Postal e Stefania Lucchese, Responsabile dell’Ufficio Assistenza intermediari fiscali della Divisione Servizi dell’Agenzia delle entrate, hanno trattato le tematiche relative alla sottoscrizione delle dichiarazioni, all’impegno cumulativo alla loro trasmissione e al visto di conformità.

Infine, sono state trattate le novità dei modelli dichiarativi 2020 e forniti gli ultimi chiarimenti sulle modalità di trasmissione dei corrispettivi telematici, rispettivamente, da Sergio Cristallo, Capo Settore Dichiarazioni e Atti della Divisione Servizi dell’Agenzia delle entrate, e da Carmelo Piancaldini, Responsabile Ufficio Applicativi della Divisione

Servizi dell’Agenzia delle entrate, con una sessione finale dedicata alle risposte ai quesiti pervenuti al CNDCEC.



Hanno collaborato a questo numero

Pasquale Saggese

Ricercatore area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Sergio Spinelli

Componente Gruppo di consultazione area di delega Fiscalità CNDCEC

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

